



CONSIGLIO DI STATO

Notifica per pubblici proclami


Notifica per pubblici proclami disposta dal Consiglio di Stato sez. III con ordinanza 749 del 15/2/12 nel ricorso r.g. 6650/11 – Il Comitato Radio Televisivi Locali con sede a Milano Via A.Doria 12 in persona del legale rap.te p.t.; nonché Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl (GET), con sede a Milano Via G.Silva 33 in persona del legale rap.te p.t.; rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Giglio e Domenico Siciliano e domiciliati presso il loro studio a Roma Via A.Gramsci 14 hanno proposto appello incidentale nel citato giudizio r.g.6650/11 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per la riforma dei capi di rigetto della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. III-ter n. 6814/11. Gli appellanti incidentali impugnano la decisione appellata, avente a oggetto la funzione di ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN - Logical Channel Number) limitatamente ai capi di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per i seguenti motivi. 1. CENSURABILITÀ DELLA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 32, COMMI 2-4, DEL D.LGS. N. 177/2005. Si eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 32, co. 2-4, D.Lgs. n. 177/2005 (TUSMAR) per eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77, co. 1, Cost. ed agli artt. 1, 2 e 26 legge 88/2009. La legge-delega ha autorizzato il Governo ad adottare solo le norme occorrenti a recepire le modifiche apportate dalla direttiva Servizi di Media Audiovisivi (2007/65/CE) alla direttiva TV Senza Frontiere (89/552/CEE), né le direttive né la legge delega contengono alcuna disposizione relativa all'LCN. 2. CENSURABILITÀ DEL CAPO DI RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la competenza del Capo del Dipartimento delle




Comunicazioni del MSE a sottoscrivere i bandi emessi in attuazione della delibera AGCOM 366/10/CONS in quanto questi sarebbero di competenza del Direttore Generale della DGSCER. Il TAR ha ritenuto che nella fattispecie si verte in regime di autorizzazione e non di concessione, nonché che la parte ricorrente non ha fornito prove sulla ripartizione delle competenze nel Ministero. Gli art. 15 D.Lgs n. 177/2005 e 25 D.Lgs n. 259/2003 riguardano la disciplina dell'attività di operatore di rete. Tuttavia, i destinatari dei provvedimenti de quibus non sono gli operatori di rete, ma i fornitori di contenuti. Il bando non può essere sottoscritto da chiunque, ma solo dal titolare dell'ufficio competente al rilascio di titoli concessori che, stando alle regole sulla ripartizione delle mansioni nell'MSE, è il Direttore della DGSCER. Non è poi corretto porre in capo al ricorrente un onere della prova circa la mancanza del potere di firma del sottoscrittore gli atti impugnati. 3. CENSURABILITÀ DEL PARZIALE RIGETTO DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO. La sentenza appellata ha respinto una parte del terzo motivo di ricorso perché la delibera contiene disposizioni che garantiscono la possibilità per gli utenti di ordinare i canali secondo la propria scelta. Il Tar ritiene che il criterio di semplicità del sistema sia ampio e tale da consentire l'uso di discrezionalità tecnica non censurabile. La legge richiede che sia garantito il diritto dell'utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale, che in concreto non è esercitabile. Sotto altro aspetto il ricorso all'ordinamento a spezzatino è palesemente illogico e irragionevole e non esisteva in ambiente analogico. 4. CENSURABILITÀ DEL RIGETTO DEL QUARTO MOTIVO DI RICORSO. Il Tar ha respinto il quarto motivo di ricorso non rinvenendo la violazione dell'art. 27 D.Lgs 259/03 in quanto trattasi di normativa dettata per le




emittenti radio. Questo è un evidente errore di interpretazione giacché l'art. 27 citato non detta norme per le emittenti radio, ma disciplina in via generale i diritti di uso delle frequenze e dei numeri. Il fatto che esiste una norma speciale contenuta nell'art. 32 TUSMAR non esclude l'applicabilità dell'art. 27: il primo infatti detta obiettivi e criteri dell'LCN, non le procedure. L'individuazione di queste ultime spetta all'Autorità che nel determinare le modalità di attribuzione dei numeri dovrà attenersi alla disciplina generale di cui all'art. 27. 5. CENSURABILITÀ DEL RIGETTO DEL QUINTO MOTIVO DI RICORSO. Il Tar ha respinto il quinto motivo di ricorso argomentando che il tempo concesso alle emittenti per avvertire l'utenza del nuovo posizionamento è rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione. La ratio della disposizione era che tra l'assegnazione del numero e il passaggio al digitale intercorresse un lasso di tempo adeguato per informare l'utenza del cambiamento e non creare disagi. Il termine è stato platealmente violato dal Ministero. Previo accoglimento dell'istanza cautelare dell'appellante, con ordinanza 749/12 il Consiglio di Stato ha rinviato la causa per la trattazione del merito all'udienza dell'11/5/12 ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ai contro-interessati, individuati in tutti i fornitori di servizi audiovisivi inseriti nelle tabelle pubblicate sul sito Internet del MSE, da individuarsi mediante l'indicazione dell'assegnatario del primo e dell'ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione, come desumibili dagli elenchi del sito del MSE. In ottemperanza a detto provvedimento, con il presente avviso i ricorrenti intendono dare conoscenza legale del ricorso incidentale ai terzi controinteressati in conformità alla su menzionata ordinanza e, in particolare,




agli: - assegnatari di numeri compresi tra 1 e 9 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali generaliste ex-analogiche (prima numerazione attribuita nota: 1 "Rail"; ultima numerazione attribuita nota: 9 "Deejay Television"); - assegnatari di numeri compresi tra 10 e 19 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Sardegna (prima numerazione attribuita nota: 10 "Videolina" di Videolina; ultima numerazione attribuita nota: 19 "Teleradiomariabella" di Associazione Stella Maris); Valle d'Aosta (prima numerazione attribuita nota: 10 "Rete St. Vincent VDA" di Video Record; ultima numerazione attribuita nota: 15 "Videonord" di Videonord); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 10 "Super 3" di Super 3; ultima numerazione attribuita nota: 19 "Canale 10" di Canale Dieci); Campania (prima numerazione attribuita nota: 10 "Canale 9" di Tele Oggi; ultima numerazione attribuita nota: 19 "Julie Italia" di Julie Italia); Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 10 "E' TV" di Rete 7; ultima numerazione attribuita nota: 19 "Telecentro" di SCT Engineering); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 10 "TVA Vicenza/Telebellunodolomiti" di Videomedia/Telebelluno; ultima numerazione attribuita nota: 19 "Televicenza" di AB Media); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 10 "Telequattro" di Telequattro; ultima numerazione attribuita nota: 19 "Telepadova-Italia 7 Gold" di Telepadova); Lombardia (prima numerazione attribuita nota: 10 "Telelombardia" di Telelombardia; ultima numerazione attribuita nota: 19 "Espansione Tv/Telemantova" di Espansione/Telemantova); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 10 "Telecity" di Telecity; ultima numerazione attribuita nota: 19 "VCO Azzurra Tv" di Tele VCO 2000); nonché nelle




Province autonome di Trento (prima numerazione attribuita nota: 10 "RTTR" di Op.Im.; ultima numerazione attribuita nota: 19 "Telebellunodolomiti" di Telebelluno) e Bolzano (prima numerazione attribuita nota: 10 "Videobolzano 33" di Rosengarten; ultima numerazione attribuita nota: 19 "Telenuovo Retenord" di Editrice TNV); - assegnatario del numero 20 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali generaliste ex-analogiche, "Retecapri"; - assegnatari di numeri compresi tra 21 e 39 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali semigeneraliste (prima numerazione attribuita nota, 21 "Rai4"; ultima numerazione attribuita nota, 37 "HSE"); - assegnatari di numeri compresi tra 40 e 47 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "bambini e ragazzi" (prima numerazione attribuita nota, 40 "Boing"; ultima numerazione attribuita nota, 44 "Fresbee"); - assegnatari di numeri compresi tra 48 e 53 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "informazione" (prima numerazione attribuita nota, 48 "Rai News"; ultima numerazione attribuita nota, 51 "TG Mediaset"); - assegnatari di numeri compresi tra 54 e 56 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "cultura" (prima e ultima numerazione attribuita nota, 54 "Rai Storia"); - assegnatari di numeri compresi tra 57 e 65 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "sport" (prima numerazione attribuita nota, 57 "Rai Sport 1"; ultima numerazione attribuita nota, 62 "Sportitalia 24"); - assegnatari di numeri compresi tra 66 e 70 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "musica" (prima numerazione attribuita nota, 66 "Radio




Capri Television"; ultima numerazione attribuita nota, 69 "Radioitalia TV"); - assegnatari di numeri compresi tra 71 e 74 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Sardegna (prima numerazione attribuita nota: 71 "Olbia TV Notizie" di Associazione Sardegna Viva; ultima numerazione attribuita nota: 72 "Sardegnauno" di Sardegna Tv); Valle d'Aosta (nessuna numerazione attribuita nota); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 71 "Latina Tv" di Latina Tv; ultima numerazione attribuita nota: 74 "Ies Tv" di Video Uno); Campania (prima numerazione attribuita nota: 71 "Tv Oggi" di Tv Oggi; ultima numerazione attribuita nota: 74 "Tele Capri News" di Cominvest); Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 71 "Tele 1" di Tele 1; ultima numerazione attribuita nota: 74 "Teleravenna" di Pubblisole); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 71 "Televeneziana" di Televeneziana; ultima numerazione attribuita nota: 74 "La Veneta" di Tele Nord); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 71 "Free" di Diffusione Europea; ultima numerazione attribuita nota: 74 "7News" di Antenna Tre Nord Est); Lombardia (prima numerazione attribuita nota: 71 "TB Teleboario" di Rb1 Teleboario; ultima numerazione attribuita nota: 74 "Telesettelaghi" di Telesettelaghi); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 71 "AITV" di Sam Editoriale; ultima numerazione attribuita nota: 74 "Telegranda" di Telegranda); nonché nelle Province autonome di Trento (prima numerazione attribuita nota: 71 "Caneva World Channel" di Associazione Culturale Garda Promotions Channels; ultima numerazione attribuita nota: 74 "Telechiara" di Gestione Telecomunicazioni) e Bolzano (prima numerazione attribuita nota: 71 "Telepace" di Fondazione Artigiani della Pace; ultima numerazione attribuita nota: 74 "SF2" di RAS); -




assegnatari di numeri compresi tra 75 e 84 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti locali che servono con propri impianti più di due regioni e che hanno chiesto l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti (prima numerazione attribuita nota, 75 "Telecampione" di Radiotelevisione di Campione S.r.l.; ultima numerazione attribuita nota, 84 "Canale Italia 2" di Canale Italia 2 S.r.l.); - assegnatari di numeri compresi tra 85 e 99 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Sardegna (nessuna numerazione attribuita nota); Valle d'Aosta (nessuna numerazione attribuita nota); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 85 "Telestudio" di Telestudio; ultima numerazione attribuita nota: 99 "Canale 7" di Canale 7); Campania (prima numerazione attribuita nota: 85 "Telenuova" di Telepagani Nuova; ultima numerazione attribuita nota: 99 "Canale 58" di Mediainvest); Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 85 "TSM" di Telestudio Modena; ultima numerazione attribuita nota: 99 "Telecolor news" di Telecolor); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 85 "7News" di Antenna Tre Nord Est; ultima numerazione attribuita nota: 99 "Teleromagna" di Pubblisole); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 85 "Televicenza" di AB Media; ultima numerazione attribuita nota: 86 "Tv7 News" di Microwave network); Lombardia (prima numerazione attribuita nota: 85 "Videobergamo" di Publimagic; ultima numerazione attribuita nota: 99 "Lombardia Tv" di Telesolregina); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 85 "Sesta Rete" di Telegenaria International; ultima numerazione attribuita nota: 99 "Telegenova" di Eurotelevision); nonché nelle Provincie autonome di Trento (prima e ultima numerazione attribuita nota: 85




"Telelombardia" di Telelombardia e Bolzano (prima numerazione attribuita nota: 85 "3SAT" di RAS; ultima numerazione attribuita nota: 99 "Telepace Regione 2" di Fondazione Artigiani della Pace); - assegnatari di numeri compresi tra 101 e 109 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali generaliste ex-analogiche (prima numerazione attribuita nota: 101 "Rail"; ultima numerazione attribuita nota: 108 "MTV: Music Television +1"); - assegnatari di numeri compresi tra 110 e 119 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Sardegna (prima numerazione attribuita nota: 110 "Videolina 2" di Videolina; ultima numerazione attribuita nota: 119 "Teleolbia Cultura" di Associazione Sardegna Viva); Valle d'Aosta (prima numerazione attribuita nota: 110 "Aujourd'hui Vallee" di Video Record; ultima numerazione attribuita nota: 119 "Casa Mia VN" di Videonord); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 110 "Teleobiettivo" di Teleobiettivo; ultima numerazione attribuita nota: 119 "Telegolfo-Rtg" di Associazione Telegolfo 2000); Campania (prima numerazione attribuita nota: 110 "Teletorre" di Teletorre; ultima numerazione attribuita nota: 119 "TV Capital" di Incremento Finanziario); Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 110 "Telepadova-Italia7 Gold" di Telepadova; ultima numerazione attribuita nota: 119 "E' TV Telettrico" di Rete 7); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 110 "Telelombardia" di Telelombardia; ultima numerazione attribuita nota: 119 "A3 News" di Antenna Tre Nord Est); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 110 "Telequattro Digital" di Telequattro; ultima numerazione attribuita nota: 119 "Extreme Tv" di Teleregione); Lombardia (prima numerazione attribuita nota:




110 "TVS Televallassina" di Televallassina; ultima numerazione attribuita nota: 119 "TCP Telecupole" di T.L.T.); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 110 "Primarete Lomardia" di Primarete; ultima numerazione attribuita nota: 119 "Channel Quattro X Quattro" di Videogruppo Televisione); nonché nelle Province autonome di Trento (prima numerazione attribuita nota: 110 "Tv Alpi" di Op.Im.; ultima numerazione attribuita nota: 119 "RTB Virgilio" di Nuova Franciacorta) e Bolzano (prima numerazione attribuita nota: 110 "Alto Adige Tv" di Rosengarten; ultima numerazione attribuita nota: 118 "Telepace Regione 3" di Fondazione Artigiani della Pace); - assegnatario del numero 120 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali generaliste ex-analogiche, "Retecapri+1"; - assegnatari di numeri compresi tra 121 e 128 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "televendite" (prima numerazione attribuita nota, 121 "Mediashopping"; ultima numerazione attribuita nota, 123 "QVC - The Shopping Channel"); - assegnatari di numeri compresi tra 129 e 137 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali semigeneraliste (prima numerazione attribuita nota, 129 "K2 Plus"; ultima numerazione attribuita nota, 131 "Cielo 2"); - assegnatari di numeri compresi tra 138 e 140 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "bambini e ragazzi" (nessuna numerazione attribuita nota); - assegnatari di numeri compresi tra 141 e 143 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "informazione" (nessuna numerazione attribuita nota); - assegnatari di numeri compresi tra 144 e 147 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle




emittenti nazionali tematiche "cultura" (prima e ultima numerazione attribuita nota, 144 "Sky Arte"); - assegnatari di numeri compresi tra 148 e 155 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "sport" (nessuna numerazione attribuita nota); - assegnatari di numeri compresi tra 156 e 170 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali tematiche "musica" (prima numerazione attribuita nota, 156 "MTV Classic"; ultima numerazione attribuita nota, 157 "MTV Hits"); - assegnatari di numeri compresi tra 171 e 174 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Sardegna (prima e ultima numerazione attribuita nota: 172 "SardegnaDue" di Sardegna Tv); Valle d'Aosta (nessuna numerazione attribuita nota); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 171 "Teleitalia 41/Tvr2 Autovox" di Telejolly Radiotelevisione/Communications; ultima numerazione attribuita nota: 174 "RTR" di RTR Rete Televisiva Reatina); Campania (prima numerazione attribuita nota: 171 "Teleradio Urania" di Teleradio Urania; ultima numerazione attribuita nota: 174 "TLC" di Telelibera Campania); Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 171 "Teleducato Piacenza News/Teleimola" di Telemec/Canale 11 Telealtromagna; ultima numerazione attribuita nota: 174 "Telereggio Cultura" di Comunicare); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 171 "TVA Sport" di Videomedia; ultima numerazione attribuita nota: 174 "10" di La9); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 171 "TV7 Lady" di Triveneta; ultima numerazione attribuita nota: 174 "Canale Italia 6" di Canale Italia 2); Lombardia (prima numerazione attribuita nota: 171 "DI. TV" di DI. TV; ultima numerazione attribuita nota: 174 "Telenuovo




Retenord" di Editrice T.N.V.); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 171 "LEM" di Tele VCO 2000; ultima numerazione attribuita nota: 174 "Casa Mia VN" di Videonord); nonché nelle Province autonome di Trento (prima numerazione attribuita nota: 171 "TBD Sanmartino" di Telebelluno; ultima numerazione attribuita nota: 174 "Cinema Gold" di Telepadova) e Bolzano (nessuna numerazione attribuita nota); - assegnatari di numeri compresi tra 175 e 179 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti locali che servono con propri impianti più di due regioni e che hanno chiesto l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti (prima numerazione attribuita nota, 175 "E21 Network" di Editrice 21; ultima numerazione attribuita nota, 179 "Italia 9 Network" di Gold Tv S.r.l., Rete Sette S.p.a., Prima Rete S.p.a., Rosengarten S.r.l.); - assegnatari di numeri compresi tra 180 e 184 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato a soggetti nazionali su mux locali (prima numerazione attribuita nota, 180 "Supertennis" di Sportcast; ultima numerazione attribuita nota, 184 "Class Hors Tv" di Class Editori S.r.l., Rete Sette S.p.a., Prima Rete S.p.a., Rosengarten S.r.l.); - assegnatari di numeri compresi tra 185 e 199 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Sardegna (nessuna numerazione attribuita nota); Valle d'Aosta (nessuna numerazione attribuita nota); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 185 "RTV38" di RTV38; ultima numerazione attribuita nota: 199 "Gold Shop" di Gold Tv); Campania (prima numerazione attribuita nota: 185 "Telereporter" di LI.RA; ultima numerazione attribuita nota: 199 "Telecolore News" di T.C.S. Telecolore Salerno); Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 185 "TRC 2 Sport" di Teleinformazione Modenese; ultima




numerazione attribuita nota: 199 "TV Qui" di Telestudio Modena 2); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 185 "Cinema Gold" di Telepadova; ultima numerazione attribuita nota: 199 "Canale Italia 6" di Canale Italia 2); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 185 "Alpini Tv" di La10; ultima numerazione attribuita nota: 189 "Tv7 Mini" di Microwave Network); Lombardia (prima numerazione attribuita nota: 185 "Video Novara" di Pirenei; ultima numerazione attribuita nota: 199 "Telecolor Salute e Natura" di Telecolor); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 185 "Canavese Sport" di Mass Media; ultima numerazione attribuita nota: 199 "Telelombardia" di Telelombardia); nonché nelle Province autonome di Trento (prima e ultima numerazione attribuita nota: 185 "Antenna 3" di Telelombardia e Bolzano (nessuna numerazione attribuita nota); - assegnatari di numeri compresi tra 201 e 209 del sottoblocco del terzo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali generaliste ex-analogiche (nessuna numerazione attribuita nota); - assegnatari di numeri compresi tra 210 e 219 del sottoblocco del terzo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Sardegna (prima numerazione attribuita nota: 210 "Videolina 3" di Videolina; ultima numerazione attribuita nota: 219 "Olbia Tv Sport" di Associazione Sardegna Viva); Valle d'Aosta (prima numerazione attribuita nota: 210 "Rete St. Vincent" di Video Record; ultima numerazione attribuita nota: 219 "Canale Italia 7" di Canale Italia 2); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 210 "Rete Oro News" di Rete Oro; ultima numerazione attribuita nota: 219 "Assist Tv" di Sette Gold); Campania (prima numerazione attribuita nota: 210 "Tele A 2" di Tele A di Abbaneo Alfredo; ultima numerazione attribuita nota: 219 "Telenuova 2" di Telepagani Nuova);




Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 210 "Canale 9" di DI.TV; ultima numerazione attribuita nota: 219 "10" di La9); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 210 "TV7 Mini" di Microwave Network; ultima numerazione attribuita nota: 219 "TT Brescia News" di Editoriale Teletutto Brescia Sette); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 210 "Telequattro Più" di Telequattro; ultima numerazione attribuita nota: 219 "Festival Tv" di Teleregione); Lombardia (prima numerazione attribuita nota: 210 "Holiday Tv/Telemantova News" di Espansione/Telemantova; ultima numerazione attribuita nota: 219 "Videostar Storia" di Emmecluno); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 210 "Telesettelaghi Due" di Telesettelaghi; ultima numerazione attribuita nota: 219 "Canale Piemonte" di Primantenna); nonché nelle Province autonome di Trento (prima numerazione attribuita nota: 210 "RTT Music Tv" di Op.Im.; ultima numerazione attribuita nota: 219 "RTB One" di Nuova Franciacorta) e Bolzano (prima numerazione attribuita nota: 210 "Sudtirol 24 Tv" di Rosengarten; ultima numerazione attribuita nota: 219 "Canale Italia 10" di Canale Italia); - assegnatario del numero 220 del sottoblocco del terzo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali generaliste ex-analogiche (nessuna numerazione attribuita nota); - assegnatari di numeri compresi tra 221 e 270 del sottoblocco del terzo arco di numerazione destinato alle emittenti nazionali semigeneraliste e tematiche (prima numerazione attribuita nota, 222 "Iris +1"; ultima numerazione attribuita nota, 267 "MTV+ +1"); - assegnatari di numeri compresi tra 271 e 274 del sottoblocco del terzo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Sardegna (prima e ultima numerazione attribuita nota: 272 "SardegnaTre" di Sardegna Tv); Valle



d'Aosta (nessuna numerazione attribuita nota); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 271 "Teleromauno" di T.C. Video 200 Teleromadue; ultima numerazione attribuita nota: 274 "Tele Etere 2" di Tele Etere); Campania (prima numerazione attribuita nota: 271 "Tele Capri Sport +1" di Magna Grecia Media and Television; ultima numerazione attribuita nota: 274 "C.D.S. Tv Shop" di C.D.S. Tv); Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 271 "Telecolor Salute e Natura" di Telecolor; ultima numerazione attribuita nota: 274 "Extreme Tv" di Teleregione); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 271 "DI.TV Music" di DI.TV; ultima numerazione attribuita nota: 274 "Tv Donna" di Sediv); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 271 "TV7 Meteo" di Triveneta; ultima numerazione attribuita nota: 274 "Canale Italia 7" di Canale Italia 2); Lombardia (prima numerazione attribuita nota: 271 "Videostar 2 Arte" di Ambrosiana; ultima numerazione attribuita nota: 274 "TRS Tv 2" di Editrice TRS Tv); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 271 "Evita RV1 Tv" di TLT; ultima numerazione attribuita nota: 274 "Sportivamente" di Tele VCO 2000); nonché nelle Province autonome di Trento (prima numerazione attribuita nota: 271 "TBD Meteo e Traffico" di Telebelluno; ultima numerazione attribuita nota: 274 "Calci-One" di Telepadova) e Bolzano (prima numerazione attribuita nota: 271 "La12" di La9; ultima numerazione attribuita nota: 274 "Valli Tv" di Op.Im.); - assegnatari di numeri compresi tra 275 e 284 del sottoblocco del terzo arco di numerazione destinato a soggetti nazionali su mux locali (prima numerazione attribuita nota, 275 "Telemarket" di Telemarket; ultima numerazione attribuita nota, 280 "RMC TV" di Gruppo Finelco); - assegnatari di numeri compresi tra 285 e 299 del sottoblocco del terzo arco di




numerazione destinato a emittenti locali nelle Regioni Sardegna (nessuna numerazione attribuita nota); Valle d'Aosta (nessuna numerazione attribuita nota); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 285 "Tele In Informazione" di Tele In; ultima numerazione attribuita nota: 299 "NTV Viaggi e Sapori" di Napoli Tivù); Campania (prima numerazione attribuita nota: 285 "Teleprima Sport" di Telealternativa; ultima numerazione attribuita nota: 299 "Tele Futura Canale 6" di Tele Futura); Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 285 "Antennatre" di Telelombardia; ultima numerazione attribuita nota: 299 "Tv Parma Shopping" di Radio Tv Parma); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 285 "Festival Tv" di Nuova Rete; ultima numerazione attribuita nota: 299 "Calci-One Tv" di Telepadova); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 285 "Crono Tv" di La10; ultima numerazione attribuita nota: 289 "Tv7 Mia" di Microwave Network); Lombardia (prima numerazione attribuita nota: 285 "7 Gold Lombardia" di Telesar; ultima numerazione attribuita nota: 299 "Telecupole Story" di T.L.T.); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 285 "Telesar Liguria" di Telesar; ultima numerazione attribuita nota: 299 "Telereporter Sport" di Teleporter); nonché nelle Province autonome di Trento (prima e ultima numerazione attribuita nota: 285 "Canale 6" di Telelombardia) e Bolzano (prima numerazione attribuita nota: 285 "RTTR Plus" di Op.Im.; ultima numerazione attribuita nota: 291 "Telepace Regione 6" di Fondazione Artigiani della Pace); - assegnatari di numeri compresi tra 301 e 399, e 401 e 499 dei sottoblocchi del quarto e del quinto arco di numerazione destinato ai fornitori di servizi di media audiovisivi a pagamento (attribuzioni non note); - assegnatari di numeri compresi tra 501 e 599 del sesto arco di numerazione



destinato ai canali diffusi in alta definizione (prima numerazione attribuita nota, 501 "Rai HD"; ultima numerazione attribuita nota, 567 "MTV+ HD");

- assegnatari di numeri compresi tra 601 e 699 del settimo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Sardegna (prima numerazione attribuita nota: 601 "Videolina 4" di Videolina; ultima numerazione attribuita nota: 643 "Sardegnaesi" di Sardegna Tv); Valle d'Aosta (prima numerazione attribuita nota: 601 "Telemontblanc" di Videorecord; ultima numerazione attribuita nota: 650 "Televerbania" di Mass Media); Lazio (prima numerazione attribuita nota: 601 "Canale Italia 6" di Canale Italia 2; ultima numerazione attribuita nota: 699 "Europa Tv 7" di GTV Audiovisivi); Campania (prima numerazione attribuita nota: 601 "Salute" di Teleoggi; ultima numerazione attribuita nota: 699 "TLC Shopping" di Telelibera Campania); Emilia Romagna (prima numerazione attribuita nota: 601 "Musica Video" di GTV; ultima numerazione attribuita nota: 699 "Tv Finanza" di Triveneta); Veneto (prima numerazione attribuita nota: 601 "Treviso Tv" di Teleradio Diffusione Bassano; ultima numerazione attribuita nota: 699 "Tv7 Lion" di Microwave-Network); Friuli Venezia Giulia (prima numerazione attribuita nota: 601 "Telequattro Super" di Telequattro; ultima numerazione attribuita nota: 686 "Aurea" di Telestudio Modena); Lombardia (prima numerazione attribuita nota: 601 "DI.TV Music" di DI.TV; ultima numerazione attribuita nota: 699 "Primarete 5" di Primarete); Piemonte (prima numerazione attribuita nota: 601 "La11" di La9; ultima numerazione attribuita nota: 699 "Amici Tv" di Centro Produzione Servizi); nonché nelle Province autonome di Trento (prima numerazione attribuita nota: 501 "Terra Trentina" di Op.Im.; ultima numerazione attribuita



nota: 695 "Bresciapuntotv Donna" di Telearena) e Bolzano (prima numerazione attribuita nota: 601 "Gold Tv Italia" di Gold Tv; ultima numerazione attribuita nota: 664 "Top Musica" di Telelombardia); - assegnatari di numeri compresi tra 701 e 799 dell'ottavo arco di numerazione destinato ai servizi radiofonici (attribuzioni non note); - assegnatari dei numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900 destinati ai servizi di sistema (attribuzioni non note); - assegnatari dei numerazioni successive all'ottavo arco di numerazione destinati a ulteriori tipologie di servizi (attribuzioni non note). Copia integrale dell'appello incidentale può essere chiesta al n. tel. 063233813 o via email domenico.siciliano@themislegal.it.

Roma 7/3/12


avv.

Domenico Siciliano

avv.

Antonella Giglio

TS12ABA3428 (A pagamento).




ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

CONSIGLIO DI STATO

Notifica per pubblici proclami


Notifica per pubblici proclami disposta dal Consiglio di Stato sez. III con ordinanza n. 149 del 15/2/12 nel ricorso r.g. 6650/11 - Il Comitato Radio Televisioni Locali con sede a Milano Via A.Doria 12 in persona del legale rap.te p.t., nonché Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl, con sede a Milano Via G.Silva 33 in persona del legale rap.te p.t.; rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Giglio e Domenico Siciliano e domiciliati presso il loro studio a Roma Via A.Gramsci 14 hanno proposto appello incidentale nel giudizio r.g.6650/11 promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per la riforma dei capi di rigetto della sentenza TAR Lazio Roma n. 6814/11. Gli appellanti incidentali impugnano la sentenza, avente a oggetto l'ordinamento automatico dei canali della tivù digitale terrestre (LCN - Logical Channel Number) limitatamente ai capi di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per i seguenti motivi. 1. CENSURABILITÀ DELLA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 32, COMMI 2-4, DEL D.LGS. N. 177/2005. Si eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 32, co. 2-4, D.Lgs. n. 177/2005 (TUSMAR) per eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77, co. 1, Cost. ed agli artt. 1, 2 e 26 legge 88/2009. La legge-delega ha autorizzato il Governo ad adottare solo le norme occorrenti a recepire le modifiche apportate dalla direttiva Servizi di Media Audiovisivi (2007/65/CE) alla direttiva TV Senza Frontiere (89/552/CEE), né le direttive né la legge delega contengono alcuna disposizione relativa all'LCN. 2. CENSURABILITÀ DEL CAPO DI RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la competenza del Capo del Dipartimento delle Comunicazioni del MSE a sottoscrivere i bandi emessi in attuazione della delibera AGCOM 366/10/CONS in quanto questi sarebbero di competenza del Direttore




Generale della DGSCER. Il TAR ha ritenuto che nel caso di specie si è in regime di autorizzazione e non di concessione, nonché che la parte ricorrente non ha fornito prove sulla ripartizione delle competenze nel Ministero. Gli artt. 15 D.Lgs 177/2005 e 25 D.Lgs 259/2003 riguardano la disciplina dell'attività di operatore di rete. Tuttavia i destinatari dei provvedimenti de quibus non sono gli operatori di rete, ma i fornitori di contenuti. Il bando deve essere sottoscritto dal titolare dell'ufficio competente al rilascio del titolo che, stando alle regole sulla ripartizione delle mansioni nel MSE, è il Direttore della DGSCER. Non è poi corretto porre in capo al ricorrente un onere di prova negativa circa la mancanza del potere di firma del sottoscrittore gli atti impugnati.

3. CENSURABILITÀ DEL PARZIALE RIGETTO DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO. La sentenza appellata ha respinto una parte del terzo motivo di ricorso perché la delibera conterrebbe disposizioni che garantiscono la possibilità per gli utenti di ordinare i canali a propria scelta. Il Tar ritiene che il criterio di semplicità del sistema sia ampio e consente l'uso di discrezionalità tecnica non censurabile. In realtà il diritto dell'utente di riordinare i canali della televisione digitale non è in concreto esercitabile. Il ricorso all'ordinamento a spezzatino è palesemente illogico e irragionevole e non ha precedenti in ambiente analogico.


4. CENSURABILITÀ DEL RIGETTO DEL QUARTO MOTIVO DI RICORSO. Il Tar ha respinto il quarto motivo di ricorso non rinvenendo la violazione dell'art. 27 D.Lgs 259/03 in quanto trattasi di normativa dettata per le emittenti radio. Questo è un evidente errore giacché l'art. 27 non detta norme per le emittenti radiofoniche ma disciplina in via generale i diritti di uso delle frequenze e dei numeri. Il fatto che esiste una norma speciale contenuta nell'art. 32 TUSMAR non esclude l'applicabilità dell'art. 27: il primo infatti detta obiettivi e criteri dell'LCN, non le procedure. L'individuazione di queste ultime spetta all'Autorità che nel determinare le modalità di attribuzione dei




numeri dovrà attenersi alla disciplina generale di cui all'art. 27. 5. CENSURABILITÀ DEL RIGETTO DEL QUINTO MOTIVO DI RICORSO. Il Tar ha respinto il quinto motivo di ricorso argomentando che il tempo concesso alle emittenti per avvertire l'utenza del nuovo posizionamento è rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione. La legge prevedeva che tra l'assegnazione del numero e il passaggio alle trasmissioni digitali intercorresse un tempo sufficiente a informare l'utenza per non creare disagi. Il termine è stato violato. Previo accoglimento dell'istanza cautelare dell'appellante, con ordinanza 749/12 il Consiglio di Stato ha rinviato la causa al merito all'udienza dell'11/5/12 ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ai contro-interessati, vale a dire tutti i fornitori di servizi audiovisivi inseriti nelle tabelle pubblicate sul sito Internet del MSE, da individuarsi mediante l'indicazione dell'assegnatario del primo e dell'ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione, come desumibili dagli elenchi del sito del MSE. In ottemperanza a detto provvedimento e ad integrazione dell'annuncio pubblicato in G.U.R.I. del 10 marzo 2012, con il presente avviso i ricorrenti danno conoscenza legale del ricorso incidentale ai terzi contro-interessati in conformità alla su menzionata ordinanza e, in particolare, a: - assegnatari di numeri compresi tra 10 e 19 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni: Liguria (primo numero attribuito noto: 10 "Primo Canale" di PTV Programmazioni Televisive; ultimo numero attribuito noto: 19 "TLS" di TLS Tele Liguria Sud); Toscana (primo numero attribuito noto: 10 "Teletruria/Noi Tv" di Teletruria 2000/Noi Tv; ultimo numero attribuito noto: 19 "Rete37" di Telemontimare); Umbria (primo numero attribuito noto: 10 "Umbria Tv" di Società Umbria Televisione; ultimo numero attribuito noto: 19 "Italia 7" di Il Gelsomino); Marche (primo numero attribuito noto: 10 "TV Centro Marche" di TV Centro




marche; ultimo numero attribuito noto: 19 "7 Gold" di Sesta rete & Rete 8);
Provincia di Viterbo (nessun numero attribuito noto); - assegnatari di numeri
compresi tra 71 e 74 del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle
emittenti locali nelle Regioni Liguria (primo numero attribuito noto: 71 "STV" di
STV; ultimo numero attribuito noto: 74 "TM" di Associazione Pro Loco di Masone);
Toscana (primo numero attribuito noto: 71 "8Toscana" di TVS Televideo Siena;
ultimo numero attribuito noto: 74 "TVP/Canale 39 Lucca" di TV Prato / Esare);
Umbria (primo numero attribuito noto: 71 "Tele Radio Orte" di Tele Radio Orte;
ultimo numero attribuito noto: 74 "Teleroma56" di Roma Television
Communications); Marche (primo numero attribuito noto: 71 "Studio 7" di Editrice
21; ultimo numero attribuito noto: 74 "Nuova Rete" di Nuova Rete); Provincia di
Viterbo (nessun numero attribuito noto) - assegnatari di numeri compresi tra 85 e 99
del sottoblocco del primo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle
Regioni Liguria (primo numero attribuito noto: 85 "Teleradiopace TV2" di
Associazione Teleradiopace TV; ultimo numero attribuito noto: 95 "TV9" di
Telemaremma); Toscana (primo numero attribuito noto: 85 "Reteversilia/TSD" di
Iniziative Informative / TSD Comunicazioni; ultimo numero attribuito noto: 99
"Antenna 3" di Media Video); Umbria (primo numero attribuito noto: 85
"Telestudio" di Telestudio; ultimo numero attribuito noto: 90 "E TV Marche" di
Canale Marche); Marche (primo numero attribuito noto: 85 "Rete 8 VGA" di Rete 8;
ultimo numero attribuito noto: 90 "TRG" di Radio Gubbio); Provincia di Viterbo
(nessun numero attribuito noto) - assegnatari di numeri compresi tra 110 e 119 del
sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle
Regioni Liguria (primo numero attribuito noto: 110 "Primocanale TG 24" di PTV
Programmazioni Televisive; ultimo numero attribuito noto: 119 "Telestar 1" di



Telestar); Toscana (primo numero attribuito noto: 110 "Telereporter" di Telereporter; ultimo numero attribuito noto: 119 "IES TV" di Video Uno); Umbria (primo numero attribuito noto: 110 "Umbria TV Tuttosport" di Società Umbria Televisione; ultimo numero attribuito noto: 119 "Teleambiente Umbria 2" di D.V.B.T.); Marche (primo numero attribuito noto: 110 "TCM2" di TV Centro Marche; ultimo numero attribuito noto: 119 "Nuova TVP" di RTM Rete Televisiva Marche); Provincia di Viterbo (nessun numero attribuito noto); - assegnatari di numeri compresi tra 171 e 174 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Liguria (primo numero attribuito noto: 171 "Ecclesia" di TLS Teleg Liguria Sud; ultimo numero attribuito noto: 174 "Teleturchino Extra" di Associazione Teleturchino); Toscana (primo numero attribuito noto: 171 "Primocanale" di PTV Programmazioni Televisive; ultimo numero attribuito noto: 174 "TTV" di Tevere TV); Umbria (primo numero attribuito noto: 171 "RTUA2" di Associazione Telecervieto Due; ultimo numero attribuito noto: 174 "RTV38+1" di RTV38); Marche (primo numero attribuito noto: 171 "7 Gold + 1" di Sesta Rete & Rete 8; ultimo numero attribuito noto: 174 "Teleromagna Lifestyle" di Pubblisole); Provincia di Viterbo (nessun numero attribuito noto); - assegnatari di numeri compresi tra 185 e 199 del sottoblocco del secondo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Liguria (primo numero attribuito noto: 185 "Platinum Calcio" di Il Gelsomino; ultimo numero attribuito noto: 199 "Telecupole Story" di T.L.T.); Toscana (primo numero attribuito noto: 185 "Teletruria 2" di Teletruria 2000; ultimo numero attribuito noto: 199 "Telemondo 2" di Sediv); Umbria (primo numero attribuito noto: 185 "Teleitalia 2" di Telejolly Radiotelevisione; ultimo numero attribuito noto: 194 "Marche News" di Canale Marche); Marche (primo numero attribuito noto: 185 "La13" di La8; ultimo numero



attribuito noto: 197 "Telemondo 2" di Sediv); Provincia di Viterbo (nessun numero attribuito noto); - assegnatari di numeri compresi tra 210 e 219 del sottoblocco del terzo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Liguria (primo numero attribuito noto: 210 "Canale Italia 2 Extra" di Canale Italia 2; ultimo numero attribuito noto: 219 "Imperia TV Doc Liguria" di Imperia TV); Toscana (primo numero attribuito noto: 210 "CCS Canale Civico Siena" di Canale 3 Toscana; ultimo numero attribuito noto: 219 "TC1 Sport" di Teleradio Centro); Umbria (primo numero attribuito noto: 210 "Umbria TV Gold" di Società Umbria Televisione; ultimo numero attribuito noto: 219 "Teleambiente Umbria 3" di D.V.B.T.); Marche (primo numero attribuito noto: 210 "TVCM3" di TV Centro Marche; ultimo numero attribuito noto: 219 "Club TV" di Sesta Rete & Rete 8); Provincia di Viterbo (nessun numero attribuito noto); - assegnatari di numeri compresi tra 271 e 274 del sottoblocco del terzo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Liguria (primo numero attribuito noto: 271 "Entella TV Sport" di Entella Tv; ultimo numero attribuito noto: 274 "TLS Sport" di TLS Tele Liguria Sud); Toscana (primo numero attribuito noto: 271 "Linea Uno Story" di Getral; ultimo numero attribuito noto: 274 "Valdelsa Channel News" di Canale 3 Toscana); Umbria (primo numero attribuito noto: 271 "Volta Pagina VP" di Associazione Teleorvietto Due; ultimo numero attribuito noto: 274 "RTV38 Shopping" di RTV38); Marche (primo numero attribuito noto: 271 "LA11" di LA9; ultimo numero attribuito noto: 274 "LA14" di LA8); Provincia di Viterbo (nessun numero attribuito noto); - assegnatari di numeri compresi tra 285 e 299 del sottoblocco del terzo arco di numerazione destinato a emittenti locali nelle Regioni Liguria (primo numero attribuito noto: 285 "STV Sport" di STV; ultimo numero attribuito noto: 299 "Primantenna Family" di Primantenna); Toscana (primo numero attribuito noto: 285 "TI News" di Tele Iride;




ultimo numero attribuito noto: 299 "Telecentro" di SCT Engineering); Umbria (primo numero attribuito noto: 285 "Roma 724" di Telejolly Televisione; ultimo numero attribuito noto: 294 "Marche Sport" di Canale Marche); Marche (primo numero attribuito noto: 285 "Anime Gold Nordest" di Teleregione; ultimo numero attribuito noto: 296 "Telemondo 3" di Sediv); Provincia di Viterbo (nessun numero attribuito noto); - assegnatari di numeri compresi tra 601 e 699 del settimo arco di numerazione destinato alle emittenti locali nelle Regioni Liguria (primo numero attribuito noto: 601 "Motori TV Market" di OGP; ultimo numero attribuito noto: 699 "Shopping 24" di GTV); Toscana (primo numero attribuito noto: 601 "Retesole Cine Club" di Rete Sole; ultimo numero attribuito noto: 699 "Teleidea News" di Teleidea); Umbria (primo numero attribuito noto: 601 "Umbria Tv Plus" di Società Umbria Televisione; ultimo numero attribuito noto: 699 "Telemondo 3" di Sediv); Marche (primo numero attribuito noto: 601 "TVCM4" di TV Centro marche; ultimo numero attribuito noto: 697 "Radio Roma Tv" di Centro Produzione Servizi); Provincia di Viterbo (nessun numero attribuito noto). Copia dell'appello incidentale può essere chiesta via tel. 063233813 o email domenico.siciliano@themislegal.it

Roma 9/3/12

avv.
Domenico Siciliano

avv.
Antonella Giglio

TS12ABA3492 (A pagamento).



Mail: POSTA CERTIFICATA: GET e CRTL - Consiglio di Stato, n.r.g. 6650/11
Mittente: Per conto di: antonellagiglio@ordineavvocatiroma.org
Destinatario/i: agcom@cert.agcom.it, gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it,
gab.dg@pec.sviluppoeconomico.gov.it, com.capodip@pec.sviluppoeconomico.gov.it,
com.scer.dg@pec.sviluppoeconomico.gov.it, com.scer.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it,
roma@mailcert.avvocaturastato.it, ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: GET e CRTL - Consiglio di Stato, n.r.g. 6650/11
Data: 05/04/2012

I sottoscritti Avv.ti Antonella Giglio e Domenico Siciliano, nella propria qualita di difensori del Comitato Radio Televisioni Locali CRTL e di Gruppo Europeo di Telecomunicazioni S.r.l. nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. III, n. R.G. 6650/2011, con la presente, in ottemperanza allordinanza collegiale n. 1936 del 31 marzo 2012, trasmettono alle Amministrazioni in indirizzo i seguenti atti:

- copia (conforme alloriginale) dellappello incidentale;
- copia (conforme alloriginale) degli avvisi pubblicati nella G.U.R.I. n. 30 V Serie del 10 marzo 2012 e n. 31 V Serie del 13 marzo 2012;
- copia (conforme alloriginale) allordinanza collegiale n. 1936 del 31 marzo 2012;

intimando alle medesime Amministrazioni di ottemperare nel termine prescritto 20 aprile 2012 agli adempimenti ad esse imposti dalla legge e dallAutorit Giudicante con le ordinanze n. 749 del 15 febbraio 2012 e n. 1936 del 31 marzo 2012.

La presente non costituisce in alcun modo rinuncia alleccezione di improcedibilit dell appello per mancata ottemperanza allordine di integrazione del contraddittorio intimato con ordinanza n. 749 del 15 febbraio 2012.

Distinti saluti.

Avv. Antonella Giglio

Avv. Domenico Siciliano



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6650 del 2011, proposto da:

Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dello Sviluppo Economico;

contro

Comitato Radio Televisioni Locali e Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl, proponenti anche appello incidentale, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14;

nei confronti di

Telelombardiz. Srl;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Italiana Per Lo Sviluppo Televisivo Dgtvi, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno, Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Federazione Radio Televisioni - F.R.T., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia 785; Mtv Italia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Beniamino Caravita Di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace, Marcello Collevicchio, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6; Telecom Italia Media Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Collevicchio, Beniamino Caravita Di Toritto, Luca Sabelli, Francesca Pace, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6; Class Editori Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Portolano, Mariano Protto, Paolo Borghi, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2; Atdi - Associazione Tv Digitali Indipendenti, Discovery Italia Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Borghi, Mariano Protto, Francesco Portolano, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2; Switchover Channels Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Mariano Protto, Paolo Borghi, Francesco Portolano, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2; Hse24 Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Mariano Protto, Francesco

Portolano, Paolo Borghi, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina, 2; Associazione Aeranti-Corallo, Aeranti Corallo, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Badanai, Mauro Maiolini, con domicilio eletto presso Andrea Badanai in Roma, corso Francia, 182; All Music S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi 30;

ad opponendum:

Beta Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, Renzo Merlini, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Società Telenorba S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Loiodice, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso & Partners Studio Legale Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 - Pal. B; Supertv S.r.l., La9 S.p.A., Television Broadcasting System S.p.A. - Retecapri, Astera S.r.l. - Canale 31, Napoli 9 di Tele Acerra S.r.l. - Tele Akery, La8 S.r.l., Napoli Tivù S.r.l., Quarto Canale S.Coop., Associazione Culturale Golfo 2000 - Telegolfo, Cominvest S.r.l. - Tele Capri News, Magna Grecia Media & Television S.r.l. - Tele Capri Sport, International Marketing Company S.r.l., Dvbcom S.r.l., Unitedcom S.r.l., Advanced Telecommunications And Informations S.r.l., Radio Tele Diogene S.r.l., Associazione Rinascita Culturale e Sociale del Mezzogiorno - Gente di Mare Tv, Conna Coordinamento Nazionale Nuove Antenne, Rea Radiotelevisioni Europee Associate,

Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori 1999 UteLit Consum, Cnt Coordinamento Nazionale Televisioni Terzo Polo Digitale, Rat-Sloga Promoskulture, rappresentati e difesi dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Associazione Culturale Tempo & Memoria - Tv Televallo, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, Domenico Ciliberti, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Epa Media Soc.Coop.Soc., rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Giglio, Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14; Telepavia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Siciliano, Antonella Giglio, Mario Mossali, con domicilio eletto presso Domenico Siciliano in Roma, via Antonio Gramsci 14;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 06814/2011, resa tra le parti, concernente PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE IN CHIARO E A PAGAMENTO disposto con delibera AGCOM n. 366/10, nonché le determinazioni dirig. MIN. Sviluppo Economico connesse ed il decreto 22 dicembre 2010, unitamente agli ulteriori atti conseguenti.
MCP

Visti l'appello e i relativi allegati, nonché l'appello incidentale

proposto da Comitato Radio Televisioni Locali e Gruppo Europeo di Telecomunicazioni srl;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Radio Televisioni Locali e di Gruppo Europeo di Telecomunicazioni Srl;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare che ha sospeso la sentenza appellata;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Bernabei su delega di Giglio, Mazzarelli su delega di Medugno, Caravita di Toritto, Maiolini, Sorrentino, Loiodice Isabella e dello Stato Varrone F.;

Vista la precedente ordinanza n. 749/2012, pubblicata il 25 febbraio 2012, con cui questa Sezione ha disposto a carico dell'appellante principale e di quello incidentale l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante inserzione nella G.U. anche della indicazione dell'assegnatario del primo e dell'ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione, come desumibili dagli elenchi del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Visto che con successiva istanza l'appellante principale ha chiesto la semplificazione della modalità di adempimento consistente nella "indicazione dell'assegnatario del primo e dell'ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione", rappresentandone la difficile attuazione poiché "l'attribuzione dei

canali alle varie emittenti è soggetta a continue modifiche”.

Considerato opportuno accogliere l'istanza di semplificazione dei suddetti adempimenti, tenuto conto delle rappresentate difficoltà, al fine di rendere meno gravosi gli oneri di integrazione del contraddittorio disposti a carico delle parti .

Ritenuto, pertanto, di disporre che l'appellante principale deve effettuare la notifica per pubblici proclami secondo le nuove modalità di seguito illustrate:

l'inserzione sulla G.U. dovrà contenere l'estratto dell'appello proposto e gli estremi della presente ordinanza, nonché l'indicazione che la comunicazione è diretta a tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre;

Ritenuto, inoltre, opportuno disporre che l'AGCOM ed il Ministero dello Sviluppo Economico inseriscano sulla home page dei rispettivi siti internet istituzionali lo stesso avviso già pubblicato dagli appellanti sulla G.U., corredato della ulteriore indicazione che copia integrale dell'appello principale e di quello incidentale (ove richiesta da una emittente controinteressata) sarà trasmessa per posta elettronica certificata, entro i due giorni lavorativi successivi alla istanza, dall'ufficio dell'AGCOM indicato nell'avviso stesso sul sito internet oppure da quello del Ministero Sviluppo Economico, anch'esso indicato nell'avviso sul sito internet.

Ritenuto che l'appellante principale deve provvedere a tutti i suddetti adempimenti entro il 20 aprile 2012 .

Ritenuto, altresì, di concedere all'appellante principale la proroga del termine per provvedere alla notifica per pubblici proclami, richiesta dalla medesima con due tempestive istanze;

Preso atto che l'appellante incidentale , comunque, ha già provveduto, per quanto di competenza , agli adempimenti disposti con la ordinanza n. 749/2012 per cui non è destinatario delle prescrizioni dettate con la presente ordinanza con riguardo alla inserzione nella G.U. ,ma soltanto di quelle relative alla trasmissione dell'appello incidentale e della presente ordinanza all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'AGCOM e del Ministero Sviluppo Economico, entro il 10 aprile 2012, ai fini della successiva pubblicazione di tali documenti sui rispettivi siti dei medesimi;

Fissata la nuova data della trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 22 giugno 2012;

Riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite.

Fermi restando gli effetti dell'ordinanza cautelare che ha sospeso l'efficacia della sentenza appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), a modifica della precedente ordinanza n. 749/2012, dispone che l'integrazione del contraddittorio a carico dell'appellante principale

sia effettuata entro il 20 aprile 2012 con le modalità indicate i motivazione,fermo restando l'obbligo di provvedere con le ordinarie formalità nei confronti di Brescia sette s r l e di Teleunica s p a, mentre l'appellante incidentale, avendo già provveduto a quanto disposto con l'ordinanza n. 749/2012, è tenuta ad adempiere entro il 20 aprile 2012 soltanto le nuove prescrizioni dettate ai fini della pubblicazione degli atti sulla rete internet AGCOM e Ministero Sviluppo Economico.

Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 22 giugno 2012 .

Si riserva ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente


Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere


Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 31 MAR 2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Anne Angèle Casole

31 MAR 2012

Addi

la presente è stata trasmessa al

~~AVV. PA. STARR~~ / ~~AVV. TI. SICILIANO-GIGLIO~~ C/O SICILIANO

AVV. TI. MEDUSNO-ROSSI C/O MEDUSNO / AVV. CHIOLA

AVV. TI. CARAVITA DI TORINO - SABELLI-FACCÀ-COLLAVECCHIO
C/O CARAVITA DI TORINO

~~AVV. TI. PORTOCANO-PROFFO-BORRINI C/O PROFFO~~

AVV. TI. BADANAI-MAIOLINI C/O BADANAI

AVV. SORRENTINO

AVV. TO MERLINI C/O SICILIANO

AVV. TI. ISABELLA E ALDO LOIODICE

C/O ST. LEGALE LOIODICE
& PARTNERS

AVV. CILIBERTI C/O SICILIANO

AVV. ROSSALI C/O SICILIANO





AVV. ANTONELLA GIGLIO – AVV. DOMENICO SICILIANO
Via Antonio Gramsci, 14 – 00197 Roma
T 06 32 33 813 – F 06 32 14 800

2° **ORIGINALE**

SI NOTIFICHINO CON URGENZA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

in sede giurisdizionale

Sez. VI – R.G. 6650/2011 – u.p. 6 dicembre 2011

Appello incidentale

del **Comitato Radio Televisioni Locali – CRTL**, con sede a Milano, Via
Andrea Doria n. 12, nonché di **Gruppo Europeo di Telecomunicazioni**
S.r.l., P.IVA 04839290964, con sede a Milano, Via Guglielmo Silva n. 33,
ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, entrambi
rappresentati e difesi in virtù di mandati a margine del presente atto dagli
avv.ti Antonella Giglio (c.f. GGLNNL58P45L682T) e Domenico Siciliano
(c.f. SCLDNC72M15C352J) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
questi ultimi a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, i quali difensori dichiarano
ai fini dell'art. 136, comma 1, c.p.a. recapito fax al numero 06 32 14 800 e
indirizzi PEC antonellagiglio@ordineavvocatiroma.org
domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org;

Io sottoscritto Giacomini
Bucchi, nato a Vimercate (MB)
il 2 aprile 1960 e residente a Vi
Rivapiana n. 8 – Muralto (CHE)
nella mia qualità di legale
rappresentante del Comitato
Operatori Servizi Telefonici
Telematici – C.O.S.T.T., con
sede a Milano, Via A. Doria
n.12, delego gli avv.ti Domenico
Siciliano e Antonella Giglio
rappresentare e difendere il
Comitato nel giudizio cui si
riferisce il presente atto, anche
disgiuntamente, in ogni sua fase
e grado, compresa quella
cautelare, il giudizio di
ottemperanza, l'intimazione di
precepto, conferendo loro ogni
più ampia facoltà di legge, ivi
comprese quelle di proporre
istanze cautelari, resistere agli
interventi, farsi sostituire o
rinunciare agli atti. Eleggo il
domicilio del Comitato presso lo
studio dell'avv. Domenico
Siciliano a Roma, Via Antonio
Gramsci n. 14.

– *appellati e appellanti incidentali* –

nell'appello principale proposto da

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (nel prosieguo, "l'AGCOM"
o "l'Autorità") e **Ministero dello Sviluppo Economico** (nel prosieguo, "il
Ministero"), con l'Avvocatura Generale dello Stato;

– *Amministrazioni appellanti e appellate incidentali* –

per la riforma

dei capi di rigetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Roma, Sez. III-ter, 29 luglio 2011, n. 6814.

* * *

E' AUTENTICA

Antonella Giglio

FATTO

Con ricorso n. 9280/2010, gli odierni appellanti incidentali hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma l'annullamento della delibera AGCOM n. 366/10/CONS in materia di ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre.

Il ricorso è stato accolto con sentenza 29 luglio 2011, n. 6814, la quale ha ritenuto fondati, in particolare, due dei motivi di impugnazione svolti dei ricorrenti, mentre ha respinto espressamente altri motivi di ricorso.

Avverso tale decisione l'AGCOM ha fulmineamente proposto appello.

Con il presente atto gli appellanti incidentali, come sopra rappresentati e difesi, contestano espressamente e specificamente i fatti allegati dalle controparti e impugnano in via autonoma la decisione appellata, limitatamente ai capi di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per i seguenti motivi di


DIRITTO

1. CENSURABILITÀ DELLA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 32, COMMI 2-4, DEL D.LGS. N. 177/2005.

Gli appellanti incidentali hanno eccepito l'incostituzionalità dell'art. 32, commi 2-4, del D.Lgs. n. 177/2005 (TUSMAR) per eccesso di delega legislativa in relazione agli artt. 76 e 77, comma 1, Cost. ed agli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 88/2009 (Legge Comunitaria 2008).

La motivazione dell'eccezione era legata al fatto che la legge-delega ha autorizzato il Governo esclusivamente ad adottare le norme occorrenti a recepire le modifiche apportate dalla direttiva Servizi di Media Audiovisivi

Io sottoscritto Giacomino Bucchi, nato a Vimercate (MB) il 2 aprile 1960 e residente a Via Rivapiana n. 8 – Muralto (CH) nella mia qualità di legale rappresentante di Gruppo Europeo di Telecomunicazioni S.r.l. con sede a Milano, Via Guglielmo Silva n. 33, P.IVA e C.F. 04839290964, delego gli avv. Domenico Siciliano e Antonella Giglio a rappresentare e difendere la Società nel giudizio cui si riferisce il presente atto, anche disgiuntamente, in ogni sua fase e grado, compresa quella cautelare, il giudizio d'ottemperanza, l'intimazione di precetto, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre istanze cautelari, resistere agli interventi, farsi sostituire o rinunciare agli atti. Eleggo il domicilio della Società presso lo studio dell'avv. Domenico Siciliano a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14.


È AUTENTICA
Antonella Giglio

(2007/65/CE) alla direttiva TV Senza Frontiere (89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE) e che né le direttive né la norma di delega contengono alcuna disposizione relativa all'LCN.

Nel caso di specie, dunque, non poteva ritenersi che l'intervento novativo sull'art. 32 del TUSMAR fosse riconducibile ai criteri generali di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 88/2009 e, in particolare, alla c.d. "delega di coordinamento", in quanto nel caso concreto non vi era nulla da coordinare: mancava del tutto, infatti, una compiuta disciplina vigente dell'LCN.

Nella sentenza appellata la questione è stata ritenuta infondata, essenzialmente in relazione al fatto che, secondo il Tribunale, la norma delegante *"deve essere intesa in senso ampio e non vincolata alla preesistenza di una disciplina specifica sull'assegnazione automatica dei canali; il legislatore delegato (peraltro risulta con la determinante partecipazione delle Commissioni parlamentari VII e IX : parere del 4 febbraio 2010) ha quindi ritenuto che questo nuovo sistema tecnico di assegnazione dei canali fosse idoneo ad adattare al sistema vigente l'introduzione delle nuove tecnologie"*.

Tale motivazione non appare condivisibile.

Se, infatti, si ritiene che la delega in base alla quale è poi stata adottata la disciplina dell'LCN fosse una delega c.d. "di coordinamento" (e questo è il presupposto del ragionamento del Tribunale), non è ragionevole né appare costituzionalmente orientata la tesi secondo la quale il coordinamento sarebbe possibile anche in assenza di una disciplina compiuta della materia da innovare, come accaduto nel caso concreto.

Sotto questo aspetto non convince il ragionamento secondo il quale tale

interpretazione, per così dire, “larga”, della delega sarebbe coerente con la circostanza che *“il contenuto dell’art. 32 del T.U è essenzialmente tecnico ed è teso a dare un ordine nella utilizzazione delle trasmissioni in digitale; e la direttiva comunitaria, proprio al primo “considerando” afferma che le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo: quindi è chiaro che è rimesso agli Stati di adottare accorgimenti quanto meno tecnici per disciplinare l’introduzione delle nuove tecnologie e segnatamente del sistema digitale terrestre”*.

A questo proposito è forse utile ricordare che la direttiva Servizi di Media Audiovisivi (2007/65/CE) non si occupa, come sembra sottintendere il Tribunale, dell’introduzione di nuove tecnologie trasmissive dei servizi di *media* audiovisuali negli ordinamenti statali, bensì disciplina i servizi di *media* audiovisuali in sé e gli aspetti editoriali di essi.

Nulla, invece, nella direttiva Servizi di Media Audiovisivi riguarda specificamente l’uso e l’implementazione della tecnica digitale via etere terrestre per la diffusione di programmi televisivi.

Anche perché, per la verità, il digitale terrestre televisivo non può propriamente definirsi una “nuova tecnologia” né la relativa disciplina è stata introdotta dalla direttiva Servizi di Media Audiovisivi.

Alla luce di ciò, dunque, non è ragionevole ritenere che il perimetro della delega (di coordinamento) deve essere tracciato in modo ampio.

In senso contrario depone anche il testo dell’art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 88/2009, il quale recita: *“ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da*

attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse...

(la sottolineatura è aggiunta).

Il riferimento testuale alle “*discipline vigenti*” e alle “*occorrenti modificazioni*” di esse è univocamente interpretabile nel senso di richiedere, per l'appunto, l'esistenza di una normativa pregressa che richieda di essere modificata in conseguenza del recepimento della direttiva Servizi di Media Audiovisivi.

È palese, dunque, l'eccesso di delega relativo all'art. 32 del TUSMAR e la conseguente illegittimità costituzionale di questa disposizione, il che vizia in radice la delibera AGCOM n. 366/10/CONS facendo venir meno la base normativa del potere esercitato dall'Autorità.

2. CENSURABILITÀ DEL CAPO DI RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO.

Con il primo motivo di ricorso è stata contestato la competenza del Capo del Dipartimento delle Comunicazioni del MSE a sottoscrivere i bandi emessi in attuazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS in quanto questi sarebbero di competenza del Direttore Generale della DGSCER.

Il Tribunale non ha condiviso la censura per due ragioni:

- la prima è che “*nella fattispecie si verte più propriamente in un regime di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 177/2005 e dell'art. 25 del D.Lgs n. 259/2003*” e, dunque, non si tratta di atti concessori;
- la seconda è che “*parte ricorrente non ha fornito elementi di prova in ordine alla distribuzione delle competenze interne al Ministero*”.

La prima motivazione è manifestamente incongruente.

Gli art. 15 del D.Lgs n. 177/2005 e 25 del D.Lgs n. 259/2003 riguardano la disciplina dell'attività di operatore di rete. Tuttavia, i destinatari dei provvedimenti *de quibus non* sono gli operatori di rete, ma i fornitori contenuti da diffondere sulla piattaforma televisiva digitale terrestre.

È vero, poi, quanto afferma il Collegio quando dice che "*l'eventuale concessione non deriva dal bando ma semmai dal provvedimento di assegnazione conseguente all'espletamento dello stesso*". Tuttavia, ciò non vuole dire che il bando può essere sottoscritto da chiunque, ma solo che sia i bandi sia gli atti che ne realizzano in concreto gli effetti debbono essere sottoscritti dal titolare dell'ufficio competente al rilascio di titoli concessori.

Ad avviso degli appellanti incidentali, stando alle regole sulla ripartizione delle mansioni nell'Amministrazione appellata, questo soggetto è il Direttore della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione. Ciò è tanto vero che i bandi per l'assegnazione dei numeri LCN nelle Regioni in corso di digitalizzazione nel secondo semestre 2011 (Regioni Liguria, Toscana e Umbria) pubblicati sino ad oggi sono stati sottoscritti dal Direttore della DGSCER e non più dal Capo Dipartimento (cfr. **doc. 4-6**).

Anche la seconda motivazione non è condivisibile.

Non appare corretto già sul piano processuale, infatti, porre in capo al ricorrente un onere della prova circa la mancanza del potere di firma del sottoscrittore gli atti impugnati, posto che si tratterebbe di dimostrare un fatto negativo (*probatio diabolica*).

Per giunta, tale onere sarebbe ulteriore rispetto alla – quella sì necessaria – allegazione del vizio in riferimento al contenuto delle norme che

disciplinano la ripartizione dei poteri tra i titolari degli uffici del Dicastero appellato, norme in base alle quali è possibile ritenere che i sottoscrittori del bando e degli atti applicativi di esso non fossero competenti.

A conferma della fondatezza del vizio denunciato si rileva che:

- nelle premesse dei provvedimenti impugnati non esiste il minimo riferimento a un atto di delega attraverso il quale sia stato attribuito al rispettivo sottoscrittore il potere di firma;
- tutti i bandi per l'assegnazione di numeri LCN nelle Regioni in corso di digitalizzazione nel secondo semestre 2011 (Regioni Liguria, Toscana e Umbria) pubblicati sino ad oggi sono stati sottoscritti dal Direttore della DGSCER (cfr. doc. 4-6);
- i decreti di concessione a suo tempo rilasciati ai sensi della legge n. 223/1990 furono firmati dal Ministro in carica;
- i provvedimenti di concessione/autorizzazione rilasciati ai sensi della legge n. 66/2001 sono stati sottoscritti dalla dott.ssa Laura Aria "d'ordine del Ministro", come specificamente indicato su ciascun atto.

3. CENSURABILITÀ DEL PARZIALE RIGETTO DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO.

Dopo aver accolto parzialmente il terzo motivo di ricorso, la sentenza appellata respinge "gli altri aspetti evidenziati nel terzo motivo".

La motivazione di tale rigetto è che "La delibera, in primo luogo, contiene esplicita disposizione che consente agli utenti di ordinare i canali secondo la propria scelta.

Quanto all'aspetto della "semplicità" del sistema, che parte ricorrente ritiene tradito dal complesso criterio di assegnazione dei canali escogitato dall'AGCOM denominato dagli stessi ricorrenti "a spezzatino", il criterio

appare assai ampio e tale da consentire l'uso di una discrezionalità tecnica incensurabile in questa sede".

3.1. La prima motivazione riguarda evidentemente la censura di parte ricorrente secondo la quale l'AGCOM nella delibera impugnata non ha adottato alcuna disposizione specifica al fine di consentire la realizzazione in concreto del diritto dell'utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale (art. 32, comma 2, del TUSMAR), nonostante l'impossibilità o, comunque, l'estrema difficoltà di esercitare tale diritto sia stata la causa dichiarata dell'intervento normativo di novellazione dello stesso art. 32 e, per altro verso, la ragione per cui tutti, dal legislatore all'AGCOM alle emittenti, sono tanto interessati all'LCN e alla "conquista" di posizioni avanzate nell'ordinamento automatico dei canali.

In quest'ottica, l'affermazione secondo la quale *"La delibera, in primo luogo, contiene esplicita disposizione che consente agli utenti di ordinare i canali secondo la propria scelta"* rischia di essere apodittica e, per la verità, fin troppo facilmente assolutoria dell'operato superficiale dell'Autorità.

La legge (art. 32, comma 2, del TUSMAR) richiede che sia garantito *"il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale"*

Che tale diritto non fosse in concreto esercitabile (o facilmente esercitabile) è un dato di fatto: persino nella sentenza impugnata si riconosce – citando l'Autorità – che la personalizzazione della numerazione dei canali avviene solo nel 57% dei casi e che, per giunta, *"trattasi di dato aleatorio a fronte di un sistema certo quale quello automatico"*.

Questa affermazione per un verso fa emergere una contraddittorietà della sentenza sul punto in esame, ma, per quanto qui più interessa, conferma

come la semplice apodittica riaffermazione da parte dell'Autorità del diritto dell'utenza di riordinare a piacimento i canali della tivù digitale terrestre concreti di fatto una totale e immotivata omissione su un punto essenziale della disciplina regolatoria della numerazione automatica dei canali.

3.2. La seconda motivazione riguarda invece il criterio della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e, dunque, le lettere b) e c) del terzo motivo di ricorso.

L'idea del Tribunale in proposito, come detto, è che *“il criterio appare assai ampio e tale da consentire l'uso di una discrezionalità tecnica incensurabile in questa sede”*.

I ricorrenti non ignorano il costante insegnamento secondo il quale le scelte tecnico-discrezionali dell'Amministrazione non sono sindacabili in sede giurisdizionale, ma credono anche di rammentare che tale principio trova un temperamento nei casi in cui tali scelte non paiono conformi a canoni di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa.

Il ricorso all'ormai noto ordinamento a “spezzatino” è palesemente illogico e irragionevole.

La semplicità d'uso, infatti, deve riguardare tutti gli elementi significativi della funzione di ordinamento automatico dei canali, inclusa la distribuzione dei canali stessi. In altre parole, se i canali sono organizzati senza criterio la semplicità d'uso rimane una buona intenzione.

Ecco il risultato della scelta regolatoria dell'Autorità:

- alle prime nove posizioni sono previste alcune emittenti nazionali ex-analogiche, ordinate secondo abitudini e preferenze degli utenti;
- poi sono previste dieci emittenti locali ex-analogiche, ordinate

secondo la media dei punteggi ottenuti nelle ultime tre graduatorie approvate dal CORECOM per la distribuzione dei contributi di cui alla legge n. 448/1998;

- dal numero 20 sono previste di nuovo emittenti nazionali, anzitutto una ex-analogica, individuata secondo le abitudini e le preferenze degli utenti, ed a seguire i canali della nuova offerta digitale, ordinati però secondo il genere di programmazione e l'*audience*;
- poi ecco ancora le emittenti locali, le ex-analogiche rimanenti ordinate secondo la media dei punteggi ottenuti nelle ultime tre graduatorie approvate dal CORECOM per la distribuzione dei contributi ex legge n. 448/1998, ed a seguire i canali della nuova offerta digitale, ordinati secondo la data dell'autorizzazione all'attività di fornitore di contenuti;
- infine, la ripetizione di questo schema sino a esaurire i fornitori di contenuti aventi titolo.

È evidente che uno schema del genere è l'antitesi della semplicità d'uso, e che esso non è né logico né razionale: verrebbe proprio da chiedere all'Autorità secondo quali criteri di logicità e razionalità è stato prodotto questo tipo di ordinamento.

Tanto più che sia dalla consultazione pubblica sia dal sondaggio commissionato dell'AGCOM era emerso che l'abitudine dell'utenza non è cambiata nel passaggio al digitale e, dunque, che le emittenti locali (non solo dieci emittenti, ma tutte) seguono immediatamente le emittenti nazionali ex-analogiche, senza interruzioni.

Il che, a ben vedere, era un risultato scontato, se non altro perché

nell'ambiente analogico c'erano solo dieci emittenti nazionali e, dunque, è per forza di cose che le televisioni locali seguivano quelle, in alcuni casi anche sopravanzando emittenti nazionali (l'indagine commissionata dall'AGCOM rileva che la presenza delle emittenti locali è rilevante già dal numero 8).

Inoltre, non è neanche ipotizzabile che lo "spezzatino" sia conforme ad abitudini dell'utenza acquisite alla luce del progressivo ampliamento dell'offerta televisiva in virtù dell'avvio di alcune trasmissioni digitali, per il semplice fatto che la legge prevede un riferimento univoco alla situazione esistente in analogico (art. 32, comma 2, del TUSMAR).

Lo "spezzatino" tra le locali, dunque, non esisteva in ambiente analogico, ragion per cui averlo introdotto nel digitale terrestre ha generato per definizione la violazione del criterio del rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti.

A questo proposito ci si permetta una piccola divagazione.

Lo "spezzatino" delle tivù locali è incredibilmente identico al contenuto dello schema proposto all'Autorità in una precedente istruttoria dall'associazione DCTVi (cui partecipano le emittenti nazionali dominanti RAI, Mediaset, Telecom) e dalle associazioni di emittenti locali Aer-Anti-Corallo ed FRT (che, neanche a dirlo, oggi appoggiano l'appello principale dell'AGCOM).

Si badi che l'identità non riguarda solo la collocazione delle tivù locali nell'ordinamento dei canali, ma finanche le specifiche modalità di attribuzione delle numerazioni. È quanto meno molto singolare che il testo dell'accordo tra Aer-Anti-Corallo ed FRT presenta tratti di identità testuale con passaggi della delibera 366 (cfr. **doc. 7-8**).

È bene ricordare che gli accordi DGTVi ed Aer-Anti-Corallo ed FRT erano stati forzatamente bocciati dall'AGCOM in conseguenza dell'adozione da parte dell'AGCM della segnalazione AS661, in cui l'Autorità *antitrust* ha fatto presente che *"Nessun accordo pattizio, infatti, può garantire condizioni di assoluta imparzialità, oggettività e non discriminazione, connaturate invece all'operato dell'Autorità di regolazione"* (doc. 5 del primo grado).

Per cui, non è difficile sostenere che l'Autorità nel nostro caso abbia battuto un *record*: adottando lo "spezzatino" ha approvato un modello non coerente con le risultanze dell'istruttoria procedimentale e già bocciato da essa stessa e dall'Autorità *antitrust*. A sommosso avviso degli appellanti parlare di semplici illogicità e irragionevolezza delle scelte dell'Amministrazione è veramente dire poco.

4. CENSURABILITÀ DEL RIGETTO DEL QUARTO MOTIVO DI RICORSO.

Il Tribunale ha respinto il quarto motivo di ricorso argomentando che *"La presunta violazione dell'art. 27 e segg. del D Lgs n. 259/2003 non sembra sussistere, in quanto trattasi di normativa dettata per le emittenti radio.*

Nella fattispecie poi esiste una normativa di legge speciale, contenuta nel citato art. 32 del T.U, che deve trovare diretta applicazione".

La motivazione è viziata nel primo caso da un evidente fraintendimento, nel secondo da una lettura parziale della norma.

L'art. 27 e ss. del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) non detta una *"normativa dettata per le emittenti radio"*.

Si tratta di una normativa che disciplina in via generale i *"Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri"* nei settori soggetti all'applicazione delle

regole del Codice delle Comunicazioni, inclusa, dunque, la materia radiotelevisiva.

È immaginabile che l'uso del termine "radio" abbia generato l'equivoco che ha determinato il rigetto del motivo di impugnazione, in quanto esso è stato impropriamente riferito alla radiofonia anziché, come è corretto che sia, alle radiazioni elettromagnetiche che consentono le comunicazioni a distanza.

È fuori di dubbio, dunque, che la norma in questione si applichi anche al nostro settore.

La circostanza, poi, che *"esiste una normativa di legge speciale, contenuta nel citato art. 32 del T.U, che deve trovare diretta applicazione"* non esclude l'applicabilità dell'art. 27 e ss.: a ben vedere, infatti, l'art. 32, comma 2, del TUSMAR detta obiettivi e criteri della disciplina dell'ordinamento automatico dei canali, ma non le relative procedure. L'individuazione di queste ultime è demandata all'Autorità che, ovviamente, nel determinare le concrete *"modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di contenuti"* dovrà attenersi alla disciplina generale di cui all'art. 27 e ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e, dunque:

- a) tenere in adeguato conto l'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti;
- b) concedere a tutte le parti interessate l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11 del Codice stesso;
- c) pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
- d) stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti,

proporzionati e non discriminatori.

Sulla scorta di questi principi, lo strumento di selezione appropriato sarebbe stata una procedura ad evidenza pubblica, garanzia sia di selezione obiettiva, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, sia di conformità a legge della procedura adottata.

Del resto, la stessa Autorità, in suoi precedenti provvedimenti, ha riconosciuto che il modello appropriato da impiegare per l'assegnazione (o, quanto meno, per la prima assegnazione) di diritti d'uso di risorse di numerazione è l'adozione di procedure comparative trasparenti basate su criteri di selezione neutrali, tali da porre tutti i contendenti sullo stesso piano sia in fase di comparazione, sia nel confronto competitivo sul mercato.

Un caso del tutto analogo al nostro, infatti, è quello della prima assegnazione dei numeri a codice 4 a seguito dell'adozione del nuovo piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, avvenuta con la delibera AGCOM n. 26/08/CIR (doc. 15 del primo grado).

Anche in quella occasione si è trattato di assegnare per la prima volta numeri che, però, sino a quel momento erano stati usati per la fornitura di servizi agli utenti (magari da molti anni) su base privatistica e non concessoria.

In quel caso l'Autorità ha deciso di imporre l'abbandono delle numerazioni usate in precedenza per oltre un anno (cosiddetta "latenza"), per un periodo persino molto più lungo rispetto a quello normalmente previsto per queste stesse numerazioni (tre mesi *ex art.* 21, comma 5, delibera AGCOM n. 26/08/CIR), proprio al fine di annullare il vantaggio competitivo dei precedenti utilizzatori e consentirne la riutilizzazione dei numeri dopo il

periodo di latenza (art. 30, comma 3, della delibera AGCOM n. 26/08/CIR).

Le imprese precedenti utilizzatrici hanno sostenuto di detenere un diritto preuso o, comunque, una posizione giuridica qualificata in forza della quale il precedente utilizzatore avrebbe dovuto essere preferito agli altri richiedenti nell'assegnazione del numero, chiedendo modifiche del Piano in tal senso.

L'Autorità ha respinto questa istanza e confermato la propria decisione argomentando che non era possibile escludere che la prosecuzione dell'uso dei numeri non costituisse un vantaggio competitivo per i vecchi utilizzatori rispetto ai soggetti che avrebbero dovuto cambiare numerazione. L'Autorità ha richiamato il principio di parità tra i contendenti nel mercato chiarendo *“che l'attuale previsione contenuta nella delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. non crei distorsioni competitive in quanto prevede la cessazione dell'uso attuale delle numerazioni in decade 4 utilizzate per servizi a sovrapprezzo, indipendentemente dalla conformità alla nuova disciplina”* (cfr. delibera AGCOM n. 80/09/CIR [doc. 16 del primo grado], pag. 2, primo “considerato” e pag. 3, primo “ritenuto”, sottolineatura aggiunta).

In pratica, l'Autorità si è resa perfettamente conto che il preuso stabile e duraturo aveva dato valore (distintivo e, quindi, patrimoniale e concorrenziale) ai numeri 4, ma proprio per questo motivo ha ritenuto che la prosecuzione senza soluzione di continuità nell'uso di detti numeri avrebbe garantito ai precedenti utilizzatori un vantaggio competitivo non accettabile rispetto ai concorrenti.

L'assegnazione dei nuovi numeri è poi avvenuta secondo le regole dettate da un bando ministeriale (proprio come nel nostro caso) improntato ai principi di equità, trasparenza, proporzionalità e non discriminatorietà imposti

dal Codice. Proprio a proposito del bando, tra le altre cose l'Autorità ha previsto che *"In occasione dell'apertura di nuove numerazioni, l'Amministrazione competente ha altresì facoltà di limitare la quantità di singole numerazioni o di blocchi assegnati a ciascun operatore in fase di prima applicazione, al fine di prevenire indisponibilità di risorse e accaparramento nonché di adottare ogni utile strumento per assicurare una equa ed ordinata ripartizione tra i richiedenti"* e che *"In caso di conflitto per richieste contemporanee di identica numerazione, l'Amministrazione competente procede alla assegnazione dei diritti d'uso previa audizione delle parti"* (art. 4, commi 2 e 6, della delibera AGCOM n. 26/08/CIR, richiamati dall'art. 9 della medesima delibera).

Alla luce del contenuto dei precedenti dell'Autorità, la scelta effettuata nel caso oggetto del presente ricorso è del tutto inspiegabile.

5. CENSURABILITÀ DEL RIGETTO DEL QUINTO MOTIVO DI RICORSO.

Il Tribunale ha respinto il quinto motivo di ricorso argomentando che *"il tempo concesso alle emittenti per avvertire l'utenza del nuovo posizionamento (quindici giorni a norma dell'art. 10, comma 4, della delibera 366; n.d.r.), in assenza di precise disposizioni di legge o di regolamento, appare rimesso alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, che non sembra viziata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza"*.

La *ratio* della disposizione che prevedeva la comunicazione anticipata della numerazione LCN è agevole da comprendere: l'idea è che tra l'assegnazione delle posizioni di ordinamento e il passaggio definitivo al digitale debba intercorrere un congruo lasso di tempo, nel corso del quale le emittenti possono informare la propria utenza del cambiamento per "farsi

trovare” anche dopo il passaggio al digitale terrestre.

In primo luogo, il termine è stato platealmente violato dal Ministero: la ricorrente GET ha ricevuto il provvedimento di assegnazione di alcune proprie numerazioni a *switch off* iniziato da tempo.

Può comunque dirsi che quindici giorni sono un tempo oggettivamente insufficiente a rendere una piena informativa all’utenza circa il nuovo posizionamento dell’emittente ed a consentire l’esercizio consapevole della facoltà di scelta dell’utente stesso, specie in considerazione dell’abitudine degli utenti a trovare una determinata emittente in una determinata posizione del telecomando da qualche decina d’anni.

Detta disposizione non appare né logica né razionale e, dunque, è pienamente sindacabile in sede giurisdizionale.

* * *

Per quanto sopra, richiamando altresì quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi, si confida nell’accoglimento delle seguenti

conclusioni

Piaccia a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale dichiarare inammissibile, improcedibile e improponibile o, comunque, respingere l’appello perché infondato in fatto e in diritto, e per l’effetto confermare la sentenza impugnata, annullando la delibera per cui è causa, anche in accoglimento dei motivi di ricorso proposti dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado, ivi inclusi quelli assorbiti dalla sentenza impugnata e riproposti, nonché dei motivi svolti nel presente appello incidentale.

Con vittoria degli oneri di lite del doppio grado, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge.

Si producono (con numerazione che segue quella dei documenti in atti):


4. bando LCN per la regione Liguria;
5. bando LCN per la regione Toscana;
6. bando LCN per la regione Umbria;
7. verbale di accesso AGCOM;
8. accordo Aer-Anti-Corallo - FRT presentato all'AGCOM.

Si dichiara che la proposizione di appello incidentale non modifica il
valore della controversia.

Con ogni più ampia salvezza.

Roma, 14 ottobre 2011

avv. Antonella Giglio



avv. Domenico Siciliano

